C12277 - SORGENIA POWER/RAMO D'AZIENDA DI A2A TRADING COSTITUITO DALLA CENTRALE A CICLO COMBINATO SITA IN PROVINCIA DI LODI
Provvedimento n. 28108

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Sorgenia Power S.p.A. ai sensi della legge n. 287/90, pervenuta il 30 dicembre 2019;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Sorgenia Power S.p.A. (di seguito anche "SP") è un'impresa attiva nel settore della produzione di energia elettrica e in altre attività collegate e appartenente al gruppo Sorgenia, attivo nella produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale. Il gruppo Sorgenia ha realizzato nel 2018 un fatturato mondiale pari a circa 1,4 miliardi di euro, interamente realizzati in Italia.

2. Oggetto di acquisizione è il ramo di azienda rappresentato dalla centrale elettrica a ciclo combinato sita nel comune di Bertonico Turano Lodigiano (LO) (in seguito anche "ramo d'azienda"). Più precisamente, SP ha notificato la riacquisizione del controllo esclusivo di suddetto ramo aziendale, il cui controllo era stato ceduto dalla medesima SP a A2A Trading S.r.l. nel 2015[1]. In Italia il ramo d'azienda citato ha realizzato, nel 2018, un fatturato pari a circa *[100-498]*[*] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda la riacquisizione da parte di SP del controllo esclusivo del ramo d'azienda e, consequenzialmente, della gestione della relativa centrale elettrica, in virtù della risoluzione del contratto di durata quinquennale con cui dal 2015 tale ramo d'azienda era stato temporaneamente affidato in gestione alla società energetica A2A Trading S.r.l., controllata al 100% da A2A S.p.A..

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

5. In ragione dell'operatività del ramo di azienda interessato dall'Operazione, quest'ultima interessa il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica e ai mercati dei servizi di dispacciamento. In base alla prassi decisionale dell'Autorità, il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica risulta suddiviso in macro-zone. Nel caso di specie, il ramo di azienda appartiene alla c.d. macro-zona Nord. La dimensione dei mercati dei servizi di dispacciamento dipende dalle aree geografiche all'interno delle quali Terna può approvvigionarsi degli stessi, talvolta coincidenti con le macro-zone, talvolta corrispondenti ad aree più ampie (p.es. l'Italia continentale) o più piccole. In prima approssimazione, ai presenti fini, anche l'estensione geografica dei mercati dei servizi di dispacciamento può essere individuata su base zonale (Nord), pur ammettendo la possibilità che per alcuni servizi si formino dei "*cluster*" aventi dimensione geografica più ristretta.

[1] *[Cfr. C12018 – A2A trading/ramo di azienda di Sorgenia power, provv. n. 25798 del 11 dicembre 2015, in Boll. n. 49/2015.]*

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

6. La società acquirente SP (e più in generale il gruppo Sorgenia) non detiene alcuna capacità installata in tali mercati rilevanti. In aggiunta a ciò, si rileva che, in base ai dati forniti dalle Parti, la centrale, che costituisce il ramo di azienda, rappresenta una quota di mercato relativamente limitata nella macro-zona di riferimento, risultando in ogni caso inferiore al 5%, sia in termini di capacità che in termini di volumi venduti.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli